



COMUNE DI BUTTAPIETRA

Provincia di Verona

Settore Servizi Demografici

- UFFICIO POLIZIA MORTUARIA -

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DI
POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con deliberazione consiliare n. 27 in data 27-09-2012

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Competenze
- Art. 3 – Responsabilità
- Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

CAPO II **DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

- Art. 6 – Depositi di osservazione e obitori

CAPO III **FERETRI**

- Art. 7 – Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 – Verifica e chiusura feretri
- Art. 9 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 10 – Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 – Piastrina di riconoscimento

CAPO IV **TRASPORTI FUNEBRI**

- Art. 12 – Modalità del trasporto e percorso
- Art. 13 – Trasporti funebri
- Art. 14 – Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 15 – Orario dei trasporti
- Art. 16 – Norme generali per i trasporti
- Art. 17 – Riti funebri
- Art. 18 – Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 – Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 20 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 22 – Trasporti all’ estero o dall’ estero

Art. 23 – Trasporto di ceneri o resti

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I
CIMITERI

Art. 24 – Elenco cimiteri

Art. 25 – Disposizioni generali – Vigilanza - Compiti del necroforo e del custode

Art. 26 – Reparti speciali nel cimitero

Art. 27 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 28 – Inumazione

Art. 29 – Cippo

Art. 30 – Tumulazione

Art. 31 – Deposito provvisorio

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 32 – Esumazioni ordinarie

Art. 33 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 34 – Esumazione straordinaria

Art. 35 – Estumulazioni

Art. 36 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Art. 37 – Raccolta delle ossa

Art. 38 – Oggetti da recuperare

Art. 39 – Disponibilità dei materiali

CAPO IV
CREMAZIONE

Art. 40 – Crematorio

Art. 41 – Modalità per il rilascio dell’ autorizzazione alla cremazione

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 42 – Urne cinerarie

CAPO V
POLIZIA NEI CIMITERI

Art. 43 – Orario

Art. 44 – Disciplina dell' ingresso

Art. 45 – Divieti speciali

Art. 46 – Epigrafi, Monumenti, Ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

Art. 47 – Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I
TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 48 – Sepolture private

Art. 49 – Durata della concessione

Art. 50 – Modalità di concessione

Art. 51 – Uso delle sepolture private

Art. 52 – Manutenzione

CAPO II
DIVISIONE - SUBENTRI - RINUNCE

Art. 53 – Subentri, estinzione della famiglia

Art. 54 – Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni

CAPO III
REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE

Art. 55 – Revoca

Art. 56 – Decadenza

Art. 57 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 58 – Estinzione

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 59 – Accesso al cimitero
- Art. 60 – Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e posa di ricordi funebri
- Art. 61 – Responsabilità
- Art. 62 – Recinzione aree – materiale di scavo
- Art. 63 – Introduzione e deposito di materiali
- Art. 64 – Orario di lavoro
- Art. 65 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 66 – Vigilanza
- Art. 67 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 68 – Funzioni – Licenza
- Art. 69 – Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 70 – Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 71 – Mappa
- Art. 72 – Annotazioni in mappa
- Art. 73 – Scadenario delle concessioni

CAPO II
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 74 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 75 – Cautele
- Art. 76 – Dirigente Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Art. 77 – Concessioni pregresse

Art. 78 – Sepolture private a tumulazioni pregresse – mutamento del rapporto concessorio

Art. 79 – Tariffe

Art. 80 – Sanzioni

Art. 81 – Rinvio a disposizioni di legge

Art. 82 – Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO

Il presente regolamento, *in applicazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n° 285; D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 sull'ordinamento dello Stato Civile; del Titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n° 1265, della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18,* ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Ufficiale di Governo, dall'Autorità Sanitaria Locale e dal Responsabile del Settore secondo le proprie competenze ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal capo V della parte I del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con l'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi vigente.
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al citato capo V della parte I del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e Regolamenti e dal foglio di norme e condizioni pattuite in caso di concessione.
5. L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.
6. Per le sepolture di parti anatomiche o prodotti abortivi, i permessi di trasporto e sepoltura sono rilasciati in base agli artt. 5 – 6 – 7 del D.P.R. 10/09/90 n. 285.
7. I permessi di cui ai commi precedenti devono essere consegnati al custode del cimitero dall'incaricato del trasporto.

ARTICOLO 3 ***RESPONSABILITÀ***

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 ***SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO***

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, nei casi previsti dall'art. 14;

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- c) l' inumazione in campo comune per le persone indigenti di cui all' art. 10;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - f) il feretro per le salme di persone prive di eredi o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (certificato da dichiarazione del servizio sociale comunale), sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10.-
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con proprio provvedimento dalla Giunta Comunale.
4. Il Comune con proprio atto può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l' onere per l' Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro, di cui all' art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990, che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali a chiunque dimostri averne interesse e tenuto conto della legge sulla privacy.
2. Sono inoltre tenuti nell' ufficio comunale o nel cimitero:
- a. l' orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b. copia del presente Regolamento;
 - c. l' elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell' anno ;
 - d. l' elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - e. ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede all' obitorio in locali idonei nell' ambito del territorio, al deposito di osservazione ed alla disponibilità di celle frigorifere, secondo apposita convenzione, non disponendo di locale idoneo.
2. L' ammissione nel deposito di osservazione o nell' obitorio è autorizzata dal Comune, ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l' intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall' Autorità Giudiziaria.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee . L'accesso dei familiari o della ditta incaricata delle onoranze funebri è limitato alle operazioni strettamente necessarie per la preparazione della salma alle esequie.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri. In tale locale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Responsabile competente Servizio/Ufficio A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dalla relativa certificazione sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia od a trattamenti conservativi, né essere sepolto prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salva la protrazione o la riduzione del periodo di osservazione nei casi, previsti dal vigente regolamento di polizia mortuaria.
8. Durante il periodo di osservazione il cadavere, composto secondo le prescrizioni di legge, deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
9. In apposito locale del Comune o in convenzione saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso trattenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito ad incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

CAPO III - FERETRI

ARTICOLO 7 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività o di altre cause che possono indurre pericolo pubblico, il Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 8 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. Il personale delegato dall' A.S.L. vigila e controlla l' applicazione della norma di cui all' art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo previsto dalla normativa vigente.
2. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, all'atto del seppellimento sarà collocata una targa di materiale inalterabile con le generalità del defunto (cognome e nome, data di nascita e data di morte).
3. Deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l' identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a - per inumazione:**
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all' art. 75 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b - per tumulazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l' una di legno preferibilmente esterna, l' altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all' art. 30 del DPR.10.09.1990 n.285;
 - c - per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all' estero o dall' estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente;
 - se il trasporto è per o dall' estero si applicano anche gli articoli 27, 28 e 29 del DPR.10.09.1990 n. 285;
 - d - per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:**
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell' art.30, punto 5 del DPR. 10.09.1990 n.285;
 - e - per cremazione:**
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 km. dal Comune di decesso,
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

in altra sepoltura del cimitero prima del periodo ordinario/obbligatorio di permanenza che è di 20 anni per le inumazioni e di 40 anni per le tumulazioni, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile del competente Servizio/Ufficio dell'A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempre che non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata ad essere inumata, deve essere praticata nella cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nell' inumazione l' impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell' art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l' indicazione della ditta costruttrice.
7. E' consentita l' applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

I feretri di cui all' art. 9:

- lettera a) per inumazione
- lettera b) per tumulazione nell' ultima fila del blocco prescelto
- lettera e) sub. 1 per cremazione

sono forniti gratuitamente dal Comune a salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e come tali individuate dall' Ufficio Servizi Sociali o per coloro per i quali non sia stato possibile individuare o contattare la famiglia di origine.

ARTICOLO 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 12
MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all' art. 27 TU. legge P.S., comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare, ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.-
5. In ogni caso le imprese di pompe funebri devono concordare con l' Ufficio Comunale l'orario del funerale e le sue modalità indicando, qualora ciò fosse plausibile, il caso di un corteo assai numeroso. In tal caso il Responsabile dell' Ufficio prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. L' A.S.L. competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 13
TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all' art. 20 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. L' incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

ARTICOLO 14
TRASPORTI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. I trasporti funebri sono a pagamento ai sensi dell' art. 1, comma 7-bis, D.L. 27.12.2000, n. 392, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.
2. Il trasporto può essere a carico del Comune per i casi di cui all' art. 4 comma 2, lettera f)
3. Sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari, eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura delle famiglie con servizi e trattamenti speciali.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 15 ***ORARIO DEI TRASPORTI***

1. I trasporti funebri per funerali sono effettuati nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 18,00, nel periodo estivo; dalle ore 8,00 alle ore 16,00, nel periodo invernale, salvo speciali deroghe motivate da richiedersi di volta in volta. Con apposito provvedimento Sindacale potranno essere disciplinate modalità integrative al presente Regolamento.
2. Il Responsabile dell' Ufficio Comunale fisserà di norma l' ora dei funerali secondo l' ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell' ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell' ora fissata.

ARTICOLO 16 ***NORME GENERALI PER I TRASPORTI***

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l' introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l' eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell' anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
2. Il feretro è preso in consegna dall' incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto, al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L' incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà trasmessa al Comune di partenza e l' altra al locale ufficio di Polizia Mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all' art. 21 deve restare in consegna al vettore.

ARTICOLO 17 ***RITI FUNEBRI***

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all' art. 8 della Costituzione, intervenuti all' accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

2. La salma può sostare nell'edificio di culto per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.
3. Il rito civile può essere celebrato presso il cimitero. Potrà altresì essere celebrato anche in altro luogo su richiesta dei familiari.
4. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
5. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

ARTICOLO 18

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso un Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Comune, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Inoltre, in particolari circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I trasferimenti di cui al punto precedente, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo ed in cassa chiusa, che non dovrà più essere aperta.
4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di Studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

ARTICOLO 19

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività o di altre cause induttrici di pericolo pubblico il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ARTICOLO 20

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile del Servizio o Responsabile dell'ufficio, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo applicato sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, o altro edificio per il culto, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Responsabile del Servizio osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90, previa acquisizione della certificazione rilasciata da Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L..
8. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione, l'eventuale sosta in attesa del turno di cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 21

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso del cimitero è autorizzato dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati, ai sensi degli artt. 102-105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, e del D.G.R. n. 1533 del 14/06/2002.

ARTICOLO 22

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con RD. 01.07.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento, del D.L. 31/03/1998 n. 112 e del DPCM 26/05/2000. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ARTICOLO 23

TRASPORTO DI CENERI O RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43.

TITOLO II CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

ARTICOLO 24

ELENCO CIMITERI

Ai sensi dell'art. 337 del TU. delle leggi sanitarie RD.27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel cimitero del capoluogo, sito al termine di Via della Pace.

ARTICOLO 25

DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA – COMPITI DEL NECROFORO E DEL CUSTODE

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. E' vietato il seppellimento delle salme o dei resti mortali in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102-105 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, riduzione in resti ossei, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Le spese relative alla tumulazione di ceneri o resti mortali in loculi già occupati da salma, nonché quelle relative alla tumulazione, estumulazione, traslazione di salme all'interno delle tombe di famiglia private, sono a carico del concessionario e dovranno essere effettuate alla presenza del personale comunale incaricato oppure eseguite ad opera del Comune previo pagamento della tariffa.
6. E' consentito ai privati di avvalersi di proprio personale incaricato nel caso di risistemazione, ricollocazione, pulizia, all'interno delle tombe / cappelle di famiglia. Per l'effettuazione di tali operazioni è richiesta l'autorizzazione del Comune.
7. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione effettuate alla scadenza della concessione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53, 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
8. Il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
9. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore il quale ha in particolare i seguenti compiti:
 - a) esegue o sovrintende gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, tenendo presente che è vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione;
 - b) durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione, provvedendo alla fine a disinfettarli accuratamente;
 - c) su richiesta del custode deve immediatamente recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
 - d) attende alla pulizia nei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe, anche nelle zone adiacenti ed esterne alla recinzione;
 - e) provvede alla manutenzione delle cose degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
 - f) svolge inoltre tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero.
10. Nei cimiteri comunali è prevista la figura di un custode.

Il custode è responsabile della custodia e manutenzione del cimitero nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

 - a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- dall'ufficiale dello stato civile; ritira altresì l'autorizzazione al trasporto che gli deve essere consegnato dall'incaricato al trasporto del feretro;
- b) presenza alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità;
 - c) iscrive sull'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dal Regolamento 10.09.1990, n° 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti mortali, ecc.
 - d) tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato a ogni richiesta degli organi di controllo.
 - e) un esemplare dei registri deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode nel cimitero;
 - f) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - g) presenza alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie regolate dal Responsabile del Servizio e quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
 - h) sorveglia che ogni intervento eseguito sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
 - i) regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - j) durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate da parte dei visitatori le norme e i divieti stabiliti dal presente regolamento;
 - k) vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato;
 - l) controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
 - m) è responsabile del buon andamento del cimitero e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento.

ARTICOLO 26

REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Gli arti anatomici di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.S.L., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11/07/2003 n. 254.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 27

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

1. Nei Cimiteri comunali devono essere ricevute per inumazioni a terra quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) le salme delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
 - c) le salme delle persone nate nel Comune;
 - d) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata nel cimitero stesso;
 - e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/90 delle persone di cui alle precedenti lettere a) b) c) d);
 - f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate;
 - g) le salme di persone non aventi nessuno dei requisiti suddetti ma genitore, figlio/a, convivente more uxorio per 5 anni, coniuge o fratello/sorella di stato libero di persona residente o già sepolta nei cimiteri comunali compatibilmente con la capienza e disponibilità del cimitero.
2. Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può eccezionalmente autorizzare, compatibilmente con la disponibilità, la sepoltura di una salma su richiesta motivata e documentata di un parente del defunto previo pagamento della relativa tariffa

CAPO III - INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 28 ***INUMAZIONE***

1. Le sepolture per inumazioni della durata di 20 anni dal giorno del seppellimento sono assegnate, su richiesta, previo pagamento della tariffa stabilita.
2. I campi per le inumazioni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo in soluzione di continuità.
3. Nella stessa fossa, alla salma inumata è consentita la collocazione, anche successiva, di resti ossei o urne cinerarie, previo pagamento della tariffa stabilita.

ARTICOLO 29 ***CIPPO***

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo o croce fornito e messo in

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.

2. Sul cippo o croce verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l' indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l' installazione, in sostituzione del cippo o croce, di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni sono stabilite nel successivo art. 46.
4. L' installazione dei manufatti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono interamente a carico dei richiedenti o loro aventi causa e sono soggetti al pagamento di apposita tariffa.
5. In caso di incuria o abbandono dei manufatti in seguito alla morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

ARTICOLO 30

TUMULAZIONE

1. E' definita "tumulazione" la sepoltura di feretri, cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie in manufatti murari - loculi o cripte - costruite dal Comune o da concessionari privati.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità degli artt. dal 48 al 52 del presente regolamento comunale.
3. Per quanto attiene alle modalità di esecuzione delle tumulazioni ed alle caratteristiche costruttive dei manufatti a ciò destinati si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
4. In ogni singola sepoltura è consentita la co-sepoltura ovvero la collocazione di più cassette di resti ossei e/o di urne cinerarie in presenza, o meno, di un feretro e fino al limite fisico di capienza, dietro corresponsione dell' apposita tariffa e con le modalità di cui all' art. 25 comma 5. Restano invariati le condizioni e i termini della sepoltura principale.
5. Nei casi di co-sepoltura la tariffa stabilita per le tumulazioni verrà corrisposta al momento dell' immissione di ogni nuova urna, cassetta o feretro. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepoltura viene versato solo l' importo della concessione e non si dà luogo ad un nuovo versamento per la co-sepoltura presente.
6. I loculi sono assegnati su richiesta con le seguenti modalità:
 - a) al momento del decesso secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, per 40 anni dalla data di concessione, partendo da sinistra verso destra con la sola possibilità di scelta della fila.
 - b) al coniuge o convivente more-uxorio del/la deceduto/a, purché ultra settantacinquenni, in posizione adiacente a quello del defunto per un periodo di 40 anni dalla data della concessione.
 - c) a persone viventi purché ultra ottantenni, celibi o nubili, per un periodo di 40 anni dalla data della concessione;

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- d) in ogni altro caso non espressamente regolamentato dal presente articolo, la decisione in merito alle richieste di assegnazione è demandata al Sindaco, che la adotterà tenendo conto sia delle esigenze dei richiedenti sia del rispetto della disponibilità di loculi esistenti in quel determinato momento.
7. L'assegnazione delle cellette ossario avviene conseguentemente alla riduzione dei resti mortali del beneficiario, partendo da sinistra verso destra con la sola possibilità di scelta della fila.

ARTICOLO 31 ***DEPOSITO PROVVISORIO***

1. A richiesta delle famiglie dei defunti i feretri potranno essere depositi, provvisoriamente, in appositi loculi, se disponibili, previo pagamento del canone stabilito.
2. Il deposito provvisorio è ammesso per coloro che devono effettuare lavori di manutenzione di tombe private;
3. La durata del deposito provvisorio è fissata nel termine di mesi 24 dalla data di concessione.
4. Scaduto il termine massimo consentito, qualora l'interessato non provveda alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a far inumare la salma in campo comune.
5. E' consentita la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie con analoghe modalità.
6. L'uso dei loculi provvisori per la tumulazione di salme, che per causa di forza maggiore non possono essere inumate o tumulate nella sepoltura, non costituisce "deposito provvisorio" ma sepoltura precaria.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 32 ***ESUMAZIONI ORDINARIE***

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione stabilito dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 è pari a venti anni.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile il periodo che va dal mese di ottobre a quello di aprile.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento partendo di norma dalle sepolture più vecchie.
4. Nel caso che la salma esumata si presenti completamente mineralizzata si applica quanto disposto nel successivo art. 37. Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà :
 - a) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitore di materiale

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

biodegradabile;

- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione, con spese a carico di dell' amministrazione comunale.
5. Per i resti mortali da reenumerare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31/07/1998, n. 10.
6. Il personale che esegue l' esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.
7. Il privato che lo desidera può chiedere l' anticipazione dell' esumazione ordinaria non ancora fissata dal Responsabile del Servizio. Tale richiesta, dovrà essere supportata da adeguata motivazione ed in caso di suo accoglimento il richiedente dovrà provvedere al pagamento dell' importo fissato e avvalersi di proprio personale per le operazioni di esumazione e smaltimento dei rifiuti derivanti dalla riduzione stessa. Tali operazioni dovranno essere eseguite, obbligatoriamente, alla presenza del Custode del Cimitero.
8. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Solamente i familiari che lo desiderino o persone da loro indicate possono essere ammessi all' interno e solo al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto.

ARTICOLO 33

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Il Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, provvede alla stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l' indicazione delle salme per le quali è attivabile l' esumazione ordinaria.
2. L' inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio che né dà avviso agli interessati mediante comunicazione di servizio da affiggere all' albo cimiteriale con congruo anticipo o con altre modalità ritenute idonee allo scopo, e ai concessionari o referenti conosciuti.

ARTICOLO 34

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, previa autorizzazione dell' Organo Competente nei seguenti casi:
 - a seguito provvedimento dell' Autorità Giudiziaria,
 - su richiesta dei familiari per trasferimento ad altra sepoltura o cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall' art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e sono soggette a tariffa.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare se la morte è avvenuta a causa di malattia compresa nell' elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Qualora si accerti che si tratta di salma di persona morta per malattia infettiva-diffusiva, l' esumazione straordinaria può essere eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del competente Servizio/Ufficio A.S.L. dichiari che

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell' Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 35 ***ESTUMULAZIONI***

1. E' definita con il termine di estumulazioni il complesso delle operazioni di disseppellimento della salma finalizzato alla verifica della sua avvenuta mineralizzazione o alla traslazione ad altra sepoltura. Le operazioni di estumulazione possono essere a carattere ordinario o straordinario e sono coordinate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria alla presenza del Coordinatore Sanitario dell' A.S.L.
2. Sono definite estumulazioni ordinarie quelle eseguite su disposizione del Responsabile del Servizio, allo scadere delle concessioni a tempo determinato o dopo 40 anni di permanenza nel tumulo.
3. Sono definite estumulazioni straordinarie quelle eseguite:
 - a) su richiesta dei familiari interessati;
 - b) su ordine dell' Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che ne abbia il titolo.
4. Annualmente il Responsabile del Servizio redige lo scadenario delle concessioni temporanee dell' anno successivo. A tale elenco sarà data pubblicità mediante esposizione all' albo cimiteriale di ogni cimitero per un periodo di almeno di due mesi. Ai concessionari o referenti conosciuti verrà dato avviso delle rispettive scadenze.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in ottemperanza a quanto stabilito dalla programmazione del servizio cimiteriale.
6. Su richiesta degli aventi diritto e previo pagamento dell' importo fissato i resti mortali estumulati, con le caratteristiche di cui all' art. 37, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. In assenza di richieste di collocazione i resti mortali estumulati allo scadere di concessioni a tempo determinato sono collocati in ossario comune.
7. Qualora il cadavere estumulato non presenti condizioni di completa mineralizzazione, e nella domanda di estumulazioni non siano contenute particolari disposizioni in merito alla sua collocazione, è avviato per l' inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco per l' eliminazione degli ulteriori ostacoli alla mineralizzazione e l' eventuale aggiunta di prodotti specifici atti a riavviare i processi di consumazione interrotti. Il periodo di inumazione è fissato in anni 5, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti e in anni 2 nel caso si faccia impiego di dette sostanze biodegradanti (cfr. Circ. Min. Sanità 31.07.1998, n. 10 – punto 2), oppure è avviato alla cremazione, previo assenso dei parenti aventi diritto, con spese a carico di dell' amministrazione comunale.
8. Il Responsabile dell' Ufficio qualora nella domanda di estumulazione gli interessati ne facciano espressa richiesta, può autorizzare la successiva tumulazione del feretro in altra sepoltura, previa idonea sistemazione, se necessaria, del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

9. Non è considerata estumulazione la traslazione di un feretro, che a giudizio del Responsabile della custodia sia da ritenersi intatto, dal deposito provvisorio di necessità o dalla sepoltura precaria alla sepoltura definitiva all'interno dello stesso Cimitero,
10. Le sepolture lasciate libere a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione si intendono rinunciate dai concessionari e rimangono acquisite al Comune senza obbligo di corrispondere agli stessi alcun indennizzo.

ARTICOLO 36

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie disposte dal Responsabile del Servizio, nell'ambito della programmazione annuale, sono eseguite gratuitamente. Qualora i familiari richiedano la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della relativa tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono eseguite previo pagamento delle relative tariffe. Alle richieste dell'Autorità Giudiziaria si applica la procedura di cui all'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni che prevede la trasmissione alla Cancelleria del Tribunale della fattura inerente le operazioni svolte, comprensiva dei costi del personale.

ARTICOLO 37

RACCOLTA DELLE OSSA

Le ossa raccolte nell'ambito delle operazioni di esumazione ed estumulazione sono depositate nell'ossario comune, fatti salvi i casi in cui vi sia espressa richiesta di collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 38

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora gli aventi diritto presumano che nel corso di esumazioni od estumulazioni possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto che li hanno reclamati e della loro consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato all'interessato e l'altro conservato negli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
3. In assenza di alcuna richiesta in merito da parte degli aventi diritto, gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio che li terrà a disposizione per un periodo di dodici mesi. Del rinvenimento verrà dato avviso agli eventuali eredi conosciuti, e agli aventi diritto. Decorso il termine di 12 mesi, qualora non venissero reclamati, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 39 ***DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI***

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, se non reclamati da chi dimostri documentalmente di averne titolo, entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, al momento delle esumazioni o della scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune che potrà utilizzarli per opere di miglioramento generale dei cimiteri, o alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe interessate possono essere nuovamente concesse.-
2. Su richiesta della famiglia possono essere concessi i ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura.
3. Le opere non reclamate, aventi valore artistico o storico, sono conservate dal Comune o all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 40 ***CREMATORIO***

1. Il Comune di BUTTAPIETRA non dispone di impianto di cremazione per cui per procedere alle cremazioni si avvale dell'impianto funzionante più vicino o più economico.

ARTICOLO 41 ***MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE***

1. L'autorizzazione alla cremazione è richiesta dai familiari o da un loro incaricato, competente al rilascio è l'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso (ai sensi della Legge 130/2001), che emette il provvedimento qualora siano presenti le condizioni previste nell'art. 79 del D.P.R. 285/1990, e dietro la presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultino essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, scritta in carta libera, datata e sottoscritta dall'Associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

scrivere, confermata da due testimoni. Tale dichiarazione, dalla quale deve risultare chiaramente la volontà di essere cremato, deve essere convalidata dal presidente dell'associazione .

- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l' art. 74 del Codice Civile e in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all' Ufficiale dello Stato Civile di ultima residenza del defunto. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
 - c) certificato, in carta libera, del medico curante o del medico necroscopo, con firma autenticata del Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato e la certificazione del medico necroscopo che escluda la presenza sul cadavere di stimolatore cardiaco alimentato a radionuclidi.
 - d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell' Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
 - e) Eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.
2. La cremazione di resti mortali e resti ossei è ammessa nel rispetto delle direttive della circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998 n. 10.

ARTICOLO 42 **URNE CINERARIE**

- 1. Ciascuna urna cineraria, che deve corrispondere ai requisiti di legge per quanto riguarda forma, materiali e sigillatura, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all' esterno l' indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell' Autorità Sanitaria.
- 3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l' urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, sepoltura privata, cinerario comune o in altro tipo di sepoltura previo pagamento della relativa tariffa .
- 4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.
- 5. Con apposito atto il Comune regolerà quanto necessario per la concreta applicazione della legge 30.03.2001, n. 130 e del D.M. 01.07.2002 (tariffa cremazione, conservazione o dispersione delle ceneri).
- 6. La consegna dell' urna cineraria agli effetti dell' art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l' urna ed il terzo deve essere trasmesso all' Ufficio di Stato Civile. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all' incaricato del servizio di custodia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

del cimitero in cui vengono custodite.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 43

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, quindici minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Durante il resto del tempo i cancelli devono rimanere chiusi.

ARTICOLO 44

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. L'accesso ai cimiteri, di norma, è consentito solo a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salvo le persone non vedenti accompagnate da cane guida;
 - b - alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso;
 - c - a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d - ai bambini di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Il Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria può concedere il permesso di accesso al cimitero a mezzo di veicoli, per gravi motivi di salute o di età.
4. Durante le operazioni di esumazione o di estumulazione il cimitero interessato rimane chiuso al pubblico. Possono essere ammessi all'interno del cimitero, al momento della raccolta dei resti ossei del proprio congiunto, solamente i familiari che lo richiedono o persone da loro indicate.

ARTICOLO 45

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione sacra del luogo ed in particolare:

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, salvo quanto previsto dall' art. 17.
 - b. entrare con biciclette oltre la zona prevista per la sosta negli appositi stalli, entrare con motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine e ornamenti;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l' offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l' assenso dei familiari interessati;
 - l. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazioni o richiesta dei concessionari;
 - m. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d' uso;
 - n. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
 - o. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti si estendono alla zona adiacente al cimitero (fascia di rispetto), salvo per i casi in cui venga rilasciata la relativa autorizzazione.
 3. Chiunque tenesse, nell' interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive, o non si attenesse a quanto stabilito nei precedenti commi 1. e 2. sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, potrà essere soggetto alla sanzione amministrativa previste al successivo art. 81 e, nei casi di gravità o penalmente rilevanti, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all' Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 46

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe presenti nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, sia provvisori che definitivi previo pagamento della tariffa prevista. Le dimensioni massime delle lapidi sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
Le misure in vigore sono le seguenti:

PER SEPOLTURE DI ADULTI:

a) piedistallo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

lunghezza ml. 1,45;

larghezza ml. 0,60;

altezza ml. 0,20.

b) lapide

altezza ml. 0,90 escluso il piedistallo;

larghezza ml 0,60.

PER SEPOLTURA DI BAMBINI INFERIORI AD ANNI 10:

a) piedistallo

lunghezza ml. 1,20;

larghezza ml. 0,50;

altezza ml. 0,20.

b) lapide

altezza ml. 0,60 escluso il piedistallo

larghezza ml 0,50.

La ditta che esegue i lavori potrà apporre sulla lapide o monumento una propria targhetta identificativa, da apporsi esclusivamente sulle alzate laterali del piedistallo cn dimensioni non superiori a cm. 3 x cm. 7.

2. Le scritte devono contenere cognome, nome, data di nascita e di morte per esteso. È possibile l'iscrizione di brevi espressioni rituali o altre iscrizioni.
3. Circa le eventuali dispute tra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell' art. 80.
4. Si consente la posa di fotografie, di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino l'altezza di mt. 1,00 e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
5. Ogni manufatto (lapidi provvisorie o definitive), installato senza autorizzazione sarà soggetto:
 - Alla sanzione amministrativa di cui al successivo art. 81;
 - alla rimozione senza il risarcimento di eventuali danni causati.

ARTICOLO 47

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d' ufficio i monumenti, le lapidi i copritomba fatiscenti al punto di rendere tali opere pericolose per l'incolumità pubblica.
2. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse.
3. I provvedimenti d' ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicati all' ingresso del cimitero e all' albo comunale per un mese, salvo nel caso di pericolo imminente, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art. 39 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 48
SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di manufatti costruiti anche dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (loculi multipli, tombe di famiglia ecc.).
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone fissato dalla Giunta Comunale.
4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema d'inumazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR. 10.09.1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
5. La concessione è stipulata ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Nel diritto d'uso è compresa l'autorizzazione all'installazione della lapide e all'iscrizione dell'epigrafe.
7. Su ogni loculo concesso sarà collocata una lapide a cura e spese del Comune che dovrà essere di un unico colore stabilito dall'Amministrazione, mentre fregi, ornamenti, fiori ed iscrizioni saranno a carico del concessionario.

I fregi, gli ornamenti, i fiori e le iscrizioni dovranno rimanere entro il perimetro della lapide, inoltre l'eventuale lampada votiva dovrà essere posta in basso a sinistra ed il contenitore per i fiori in basso a destra della lapide stessa.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/e;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

o di revoca.

ARTICOLO 49 ***DURATA DELLA CONCESSIONE***

1. Le concessioni di cui all' articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in anni NOVANTANOVE, dalla data della concessione, per i manufatti destinati alle sepolture di famiglia e collettività;
 - b) in anni QUARANTA, dalla data di concessione del loculo, a seconda dei casi previsti dall' art. 30, per i loculi;
 - c) in anni QUARANTA dalla data di stipulazione della concessione per le cellette ossario e cinerarie;
 - d) in anni 10, o suoi multipli, fino alla durata ordinaria, solo in caso di rinnovo della concessione.
3. Le tombe di famiglia sono rinnovabili per ulteriori 99 anni. (All' atto del rinnovo i concessionari sono tenuti alla ristrutturazione della tomba comprendente ogni intervento stabilito dal Comune per garantire il decoro, la sicurezza e l' igiene).
4. I loculi sono rinnovabili a richiesta degli interessati, anche più volte. In caso di rinnovo di concessione per loculi nei quali sia stata praticata la co-sepolitura, la stessa sarà sempre riferita alla salma in origine tumulata.
Qualora il concessionario intenda verificare lo stato di mineralizzazione della salma, prima di provvedere al rinnovo, dovrà richiedere una pratica di estumulazione ordinaria e assumersene tutte le spese.
5. Le cellette ossario e le cellette cinerarie sono rinnovabili, anche più volte. Il rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente concessione.

ARTICOLO 50 ***MODALITÀ DI CONCESSIONE***

1. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. La concessione non può essere fatta a persona o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
3. La concessione stipulata a favore di persona vivente o che comunque non sia ancora stata utilizzata può essere stornata a favore di altra persona deceduta appartenente alla famiglia nucleare del beneficiario (coniuge / genitori / figli / fratelli) rimanendo esclusa ogni speculazione o scopo di lucro. Il titolare della concessione, o chi ne ha il diritto, farà apposita richiesta in tal senso, illustrando le circostanze e fornendo i motivi che hanno determinato la nuova situazione.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 51

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall' art. 49 il diritto d' uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e a quelle dei loro familiari; di quelle concesse ad enti, è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall' atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.
3. Ai fini dell' applicazione sia del primo che secondo comma dell' art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - i fratelli e sorelle (germani, consanguinei, uterini);
 - il coniuge;
 - i generi e le nuore;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi.Per gli ascendenti e discendenti in linea retta, nonché per i collaterali e gli affini il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d' uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. In mancanza del concessionario o in caso di pluralità di concessionari, viene indicato dagli stessi un rappresentante nei confronti del Comune. In difetto di tale indicazione il Comune provvederà d' ufficio a tale nomina secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
6. Per chi non è in grado di produrre un documento che dimostri la titolarità di concessionario perpetuo di una sepoltura privata, in sanatoria, verrà stipulata una nuova concessione della durata di 99 anni, ai sensi della lettera a) punto 2 dell' art. 50 del presente regolamento, con decorrenza 10/09/1990, data di approvazione del D.P.R. 285 Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, (che ha modificato la durata delle concessioni, da perpetue in 99 anni).

ARTICOLO 52

MANUTENZIONE

2. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l' esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. Sono a carico dei privati, finché vige la concessione o il periodo obbligatorio di permanenza delle salme, la rimozione, in occasione dell' immissione di altri feretri, cassette od urne o per altri tipi di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

privato/concessionario sulla sepoltura nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti alla stessa. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 59 del presente Regolamento.

4. I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture entro trenta giorni dalla eventuale comunicazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, alla sanzione di cui al successivo art. 80.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 53

SUBENTRI, ESTINZIONE DELLA FAMIGLIA

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 51 comma 3, devono dare comunicazione all'ufficio comunale dell'avvenuto decesso, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra gli eredi secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
2. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 51 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Nel caso di famiglia estinta, decorsi trent'anni dall'ultima tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ARTICOLO 54

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Le concessioni per loculi mai utilizzati, si ritengono revocate se il concessionario sia deceduto e la salma abbia trovato sepoltura definitiva in altro luogo.
2. Le concessioni per loculi mai utilizzati, se non oggetto della rinuncia prevista al precedente punto 1., si ritengono revocate se il concessionario sia deceduto e la salma abbia trovato sepoltura definitiva in altro luogo, se i familiari non esprimono interesse a mantenerla per gli altri aventi titolo.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 55

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall' art. 92, secondo comma del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell' Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l' uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l' originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell' ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall' Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l' esecuzione di quanto sopra, l' Amministrazione dovrà dare notizia almeno sei mesi prima al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all' Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 56

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando risulti inadempienza agli obblighi contenuti nell' atto di concessione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura previsto dall' art. 51;
 - d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall' art. 52;
 - f) quando la famiglia si sia estinta, secondo i termini e le modalità previste dall' art. 53, punto 2.
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all' Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base all' avvenuto accertamento dei relativi presupposti.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 57

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopo di ch  il Responsabile dell' Ufficio Tecnico disporr  per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilit  del Comune.

ARTICOLO 58

ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell' atto di concessione ai sensi del precedente art. 49, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest' ultimo caso, quanto disposto nell' art. 98 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettivit  gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provveder  il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati in quanto reperibili, rispettivamente nel campo o nell' ossario comune.
4. In caso di irreperibilit , assenza o incuria degli interessati il Comune pubblica all' Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di almeno 60 giorni consecutivi un avviso di avvenuta estinzione della/e concessione/i scaduto il quale procede d' ufficio ai successivi adempimenti per la liberazione dei loculi occupati.

TITOLO IV

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 59

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono provvedere personalmente in economia o valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Ogni opera intrapresa nel cimitero dovrà essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. Il richiedente o concessionario dovrà sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione per eventuali danni a cose o persone che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.
5. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 46 e 47 in quanto compatibili.
7. L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di cui al successivo art. 80, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza di autorizzazione.

ARTICOLO 60

***AUTORIZZAZIONE E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
E POSA DI RICORDI FUNEBRI***

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia e di cappelle private debbono essere approvati dal Comune seguendo le norme che regolano le normali concessioni edilizie e osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 oltre a quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
5. In ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del primo comma.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

6. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
7. Per i lavori di sistemazione delle tombe, è consentito affidarsi anche ad imprese specializzate, sempre sotto la sorveglianza degli addetti comunali.

ARTICOLO 61 RESPONSABILITÀ

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell' imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

ARTICOLO 62 RECINZIONE AREE - MATERIALE DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglie, l' impresa deve recingere, a regola d' arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall' Ufficio Tecnico Comunale, secondo l' orario e l' itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l' impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 63 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l' esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed alla presenza del custode del cimitero. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull' area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ARTICOLO 64 ORARIO DI LAVORO

1. L' orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall' Ufficio di Polizia Mortuaria.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 65

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile del Servizio in occasione della Commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l' introduzione e la posa in opera di materiali o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente e comunque non oltre la settimana che precede Commemorazione dei defunti

ARTICOLO 66

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell' Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l' esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell' adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L' Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari.

ARTICOLO 67

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all' osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all' interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all' interno dell' orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all' attività cimiteriale, sia all' interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

qualsiasi momento;

- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
 5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 68 FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
 - provvedere alla fornitura dei rivestimenti lapidei, quando siano a carico dei privati, e alle iscrizioni sugli stessi;
 - effettuare operazioni di pulizia, riordino, ecc., all'interno di tombe o cappelle di famiglia.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ARTICOLO 69 DIVIETI

E' fatto divieto alle imprese:

- di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 70
MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione di mappa, corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 71
ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - c) gli estremi del titolo costitutivo;
 - d) la data e il numero di repertorio/registro cui si riferisce la concessione;
 - e) natura e durata della concessione;
 - f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - g) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti, o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 72
SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione e di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio cura la stesura dell'elenco delle concessioni in scadenza. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero per non meno di 60 giorni comprendente comunque il mese di novembre.

CAPO II - NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 73

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore dal presente.

ARTICOLO 74

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (loculi, loculi ossario, tombe di famiglia, allacciamento alla lampada votiva, ecc.) o l'apposizione di manufatti (croci, lapidi, monumenti, ecc.) o compie atti di disposizione di una concessione (richiesta di protrazione, rinuncia anticipata, ecc.) si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati aventi diritto.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, finché non sia stato raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 75

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, su conforme parere della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
3. Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

(opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzioni, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

ARTICOLO 76 **CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stessa, fatto salvo il limite di 99 anni per le tombe di famiglia.

ARTICOLO 77 **TARIFFE**

1. Le tariffe sono stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 78 **SANZIONI**

1. Chiunque tenga, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, o non si attenesse a quanto stabilito nei commi 1. lettera a), b), c), d), e), f), g), i), l), m), n), e 2. del precedente art. 45, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza, potrà essere soggetto ad una sanzione da € . 50,00 ad € 500,00 e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
2. Chiunque violi il comma 1. lettera h) e lettera o) del precedente art. 45 sarà soggetto ad una sanzione da € . 300,00 ad € 1.000,00. Alle ditte, in caso di recidiva, potrà essere revocata l'autorizzazione annuale di accesso ai Cimiteri del Comune.
3. Chiunque installa manufatti (provvisori o definitivi) senza autorizzazione, sarà soggetto ad una sanzione da € 100,00 ad € 500,00. Trascorso il periodo assegnato dal Responsabile del Servizio per la regolarizzazione, il manufatto verrà rimosso senza risarcimento di eventuali danni arrecati allo stesso.
4. I concessionari che non provvedano alla manutenzione delle sepolture entro trenta giorni dall'eventuale comunicazione effettuata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria saranno soggetti, previa diffida, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune in caso di azione sostitutiva, ad una sanzione da € 50,00 ad € 300,00.
5. L'esecuzione di lavori nei cimiteri comunali senza la prescritta autorizzazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa, da 100,00 a 500,00 € , secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 16.01.2003, n. 3. Il familiare richiedente l'intervento è responsabile in solido con il titolare dell'impresa dell'eventuale mancanza dell'autorizzazione.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ARTICOLO 79

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Nel caso in cui il Comune non fosse dotato di tutti gli strumenti previsti dal presente regolamento, potrà stipulare apposite convenzioni atte a garantire il corretto funzionamento del servizio.
2. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 80

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio Comunale e pubblicazione nelle forme di legge.